

ALLEGATO 1***SCHEMA di ACCORDO****tra***REGIONE PUGLIA e ORGANISMO INTERMEDIO*****PROGRAMMA OPERATIVO - FONDO SOCIALE EUROPEO 2007-2013******OBIETTIVO CONVERGENZA - 2007IT051PO005, Decisione n. C/2007/5767 del 21/11/2007*****ACCORDO***tra*

REGIONE PUGLIA – AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E INNOVAZIONE - SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE (Autorità di Gestione) e L'ORGANISMO INTERMEDIARIO - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI SCOPO - costituito da "L'APE Consorzio senza scopo di lucro" e "Fondosviluppo, fondo mutualistico", con capofila "L'APE Consorzio senza scopo di lucro", P.IVA 07731710633, Via Nuova Poggioreale 160/c in Napoli, nella persona di SORRENTINO LUCA, nato a Napoli il 11/11/1960, intervenuto in qualità di legale rappresentante per la gestione della Sovvenzione Globale - "Piccoli sussidi" P.O. Puglia 2007-2013 – Fondo Sociale Europeo - Avviso n. 5/2010- Assi II- III- VI (D.D. n. 18 del 20/01/2011)

Visti

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss.mm.ii, ed in particolare gli articoli 42 e 43 che dettano disposizioni in materia di Sovvenzioni globali e indicano i contenuti della delega che devono essere definiti tramite accordo tra l'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio;
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e ss.mm.ii;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e ss.mm.ii;
- il P.O. PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Obiettivo Convergenza, adottato con Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007, identificato al Codice CCI 2007IT051PO005;
- la D.G.R. n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.

- 19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007 sopra richiamata;
- la Legge Regionale del 07/08/2002, n. 15, “Riforma della formazione professionale” e s.m.i.;
 - la Legge Regionale del 02/11/2006, n. 32, “Misure urgenti in materia di formazione professionale”;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1895 del 10/12/2004 con la quale è stato approvato il Protocollo d’intesa e le direttive agli organismi attuatori per lo svolgimento delle attività formative destinate alle persone sottoposte a misure privative o limitative della libertà personale;
 - Protocollo d’intesa regionale sottoscritto in data 20/02/2008 tra la Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia;
 - Legge n. 354/1975, art. 25 bis introdotto dalla Legge n. 296/1993 relativa al funzionamento della Commissione Regionale per il lavoro penitenziario;
 - le D.G.R. n. 2023 del 29/12/2004, pubblicata sul BURP n. 9 del 18/01/2005, e n. 1503 del 28/10/2005, pubblicata sul BURP n. 138 del 09/11/2005 e s.m.i.;
 - la Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, in tema di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con Fondi Strutturali;
 - il D. Lgs. n. 163/2006: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e s.m.i.;
 - Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e A. D. n. 3007 del 24 febbraio 2001 del Servizio Ragioneria;
 - il Reg. (CE) n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”);
 - il Reg (CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), per quanto applicabile;
 - il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul fondo di coesione", pubblicato su G.U. n. 294 del 17/12/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2007/2013;
 - la Circolare Ministeriale n. 2 del 2 febbraio 2009 pubblicata su G.U. n. 117 del 22 maggio 2009;
 - la Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo, Regione Puglia, Programma Operativo 2007-2013, Fondo Sociale Europeo, paragrafo 3 “Organismi Intermedi” e ss.mm.ii;
 - il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, Regione Puglia, Programma Operativo 2007-2013, Fondo Sociale Europeo, paragrafo 1.1.2 “Sistema di relazione tra Autorità di Gestione e Organismi Intermedi” e ss.mm.ii.

Considerato

- che ai sensi di quanto previsto dal Paragrafo 5.2.6 del P.O. Puglia Fondo Sociale Europeo

2007-2013, Obiettivo Convergenza, l'Autorità di Gestione può far ricorso alla Sovvenzione Globale, delegando la gestione e l'attuazione di parti del Programma ad un Organismo Intermedio secondo modalità previste nell'accordo concluso tra l'AdG e l'Organismo in questione ai sensi dell'art. 43 del Reg. (CE) n. 1083/2006;

- che con D.D. n. 530 del 18/03/2010, pubblicata sul BURP n. 60 del 01/04/2010, la Regione Puglia ha approvato lo schema di “Avviso n. 5/2010 per la selezione di un Organismo Intermedio cui affidare la gestione della Sovvenzione Globale denominata “Piccoli sussidi” a valere sul P.O. Puglia FSE 2007 – 2013, Ob. Convergenza”;
- che la Sovvenzione Globale viene finanziata negli Assi II – Occupabilità, III – Inclusione sociale e VI - Assistenza Tecnica del P.O. Puglia FSE 2007/2013 e dovrà essere attuata perseguendo le seguenti finalità: “conseguimento di uno sviluppo integrato e sostenibile del territorio e del miglioramento della qualità della vita attraverso interventi infrastrutturali, sociali e di rivitalizzazione economica in grado di accrescere lo sviluppo del Terzo Settore”
- che con D.D. n. 18 del 20/01/2011, pubblicata sul BURP n. 15 del 27/01/2011 la Regione Puglia ha approvato la graduatoria relativa all'Avviso n. 5/2010;
- che a seguito dell'aggiudicazione è possibile procedere al presente Accordo per la regolazione dei rapporti tra l'Autorità di Gestione e il RTS individuato quale Organismo Intermedio della Sovvenzione Globale sopra citata;

Ciò premesso, visto e considerato, con il presente Accordo, la Regione Puglia – nella qualità di Autorità di Gestione del PO Puglia FSE 2007-2013 (*di seguito Autorità di Gestione*), e il Raggruppamento Temporaneo di Scopo (RTS), costituito da “L'APE Consorzio senza scopo di lucro” e “Fondosviluppo, fondo mutualistico” (*di seguito Organismo Intermedio*), stabiliscono quanto segue, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Si conviene quanto segue

Articolo 1

Oggetto dell'Accordo

Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 il presente Accordo regola i rapporti tra la Regione Puglia, nella qualità di Autorità di Gestione del P.O. Puglia FSE 2007–2013 e il RTS, individuato quale Organismo Intermedio per la gestione della “Sovvenzione Globale” (d'ora in poi anche S.G.).

Vengono definite le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione all'Organismo Intermedio, le modalità di attuazione, sorveglianza, controllo delle operazioni previste dalla Sovvenzione Globale, le risorse assegnate e le relative modalità di erogazione.

Articolo 2

Obiettivi della Sovvenzione Globale

Il presente Accordo fissa le procedure per la gestione della Sovvenzione Globale in oggetto, affidata dall'Autorità di Gestione all'Organismo Intermedio, con la finalità generale del conseguimento di uno sviluppo integrato e sostenibile del territorio e del miglioramento della qualità della vita attraverso interventi infrastrutturali, sociali e di rivitalizzazione economica in grado di accrescere lo sviluppo del Terzo Settore. In linea con la strategia “Europa 2020”, si vuole promuovere una società inclusiva attraverso il sostegno delle organizzazioni senza fini di lucro nonché dei raggruppamenti locali impegnati nella promozione e nell'integrazione sociale di soggetti svantaggiati. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti si rimanda a quanto specificato nel progetto presentato dall'allora costituendo Raggruppamento Temporaneo di Scopo (RTS) ai fini dell'assegnazione dell'incarico di cui alla D.D. n. 18 del 20/01/2011, allegato al presente Accordo.

Articolo 3

Azioni finanziabili

Le azioni finanziabili dalla Sovvenzione Globale sono le seguenti:

a) Azioni che l'Organismo Intermedio ammette a finanziamento a fronte di presentazione di progetti da parte di soggetti proponenti per:

1. consolidamento delle organizzazioni operanti nell'ambito dell'inclusione sociale e lavorativa, incentivando l'innovazione tecnologica, il rafforzamento della qualità dei servizi offerti;
2. creazione di nuove imprese operanti nel campo dell'inclusione sociale, anche di natura consortile, e di opportunità di auto impiego per soggetti svantaggiati;
3. inclusione lavorativa (misure di sostegno, servizi volti a consentire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro e nelle attività di formazione di soggetti non completamente autonomi).

b) Azioni da realizzarsi direttamente da parte dell'Organismo Intermedio:

4. animazione territoriale, comunicazione, sensibilizzazione e promozione rivolte al contesto socio-economico territoriale;
5. attuazione e gestione della Sovvenzione Globale.

Articolo 4

Durata

La Sovvenzione Globale dovrà concludersi entro e non oltre il 31/12/2014.

Le attività la cui gestione sarà a cura dell'Organismo Intermedio dovranno essere oggetto d'impegno finanziario a favore dei destinatari entro il 31 dicembre 2013 e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2014.

L'Organismo Intermedio si dovrà impegnare a svolgere tutte le altre attività presentate nella proposta progettuale entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 5

Ammontare della Sovvenzione

L'importo relativo alla gestione della Sovvenzione Globale è pari alla somma di € **6.000.000,00** (di cui per l'Azione 1: € 1.800.000,00; Azione 2: € 1.800.000,00; Azione 3: € 1.800.000,00; Azione 4: € 240.000,00; Azione 5: € 360.000,00).

Si precisa che i soggetti destinatari della Sovvenzione Globale per le Azioni 1-2-3, non potranno delegare le attività affidate, né potranno ricorrere ad "*appalti specialistici*" di qualunque natura.

Circa gli importi relativi alle azioni 1, 2 e 3, oltre a quanto già previsto nel successivo art. 8, qualora le domande di finanziamento da parte dei beneficiari delle stesse, valutate e approvate dall'O.I., non dovessero coprire l'importo previsto, sarà possibile, previa istanza da parte dell'O.I. e successiva autorizzazione da parte dell'AdG, la riparametrazione degli stessi in base all'entità delle richieste pervenute e approvate a valere sulle Azioni maggiormente opzionate. Tale eventuale riparametrazione dovrà essere autorizzata prima della pubblicazione da parte dell'O.I. delle graduatorie finali.

Non sono ammissibili le attività che prevedono la formazione a distanza (FAD).

Articolo 6

Modalità di erogazione delle risorse all' Organismo Intermedio

Il finanziamento sarà erogato nelle misure e con le modalità di seguito indicate:

- **1^a quota - annualità 2012** pari a € 2.020.000,00 del finanziamento pubblico approvato, erogata successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo, su istanza dell'Organismo Intermedio indirizzata ai Responsabili di Asse, corredata da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e apposita polizza fideiussoria a garanzia dell'importo richiesto;
- **2^a quota - annualità 2013** pari a € 2.020.000,00 del finanziamento pubblico approvato, erogata a seguito di controllo effettuato dall'Ufficio MVC – Riscontro e Rendicontazione del Servizio Formazione Professionale, sulle spese certificate e quietanzate pari al 90% della prima o, in alternativa, a seguito di presentazione di apposita polizza fideiussoria a garanzia dell'importo richiesto;
- **3^a quota - annualità 2014** pari a € 1.660.000,00 del finanziamento pubblico approvato, erogata a seguito di controllo effettuato dall'Ufficio MVC – Riscontro e Rendicontazione del Servizio Formazione Professionale, sulle spese certificate e quietanzate pari al 90% della seconda o, in alternativa, a seguito di presentazione di apposita polizza fideiussoria a garanzia dell'importo richiesto;
- **saldo finale**, pari al 5% del finanziamento pubblico approvato, pari a euro 300.000,00, erogato su istanza dell'Organismo Intermedio, indirizzata ai Responsabili di Asse, nella quale si indichi l'importo del saldo finale provvisorio spettante, calcolato detraendo dal totale delle spese eleggibili (comprese quelle ancora da maturare) gli importi ricevuti con le precedenti quote.

Il rimborso delle risorse a ciascuna azione è stabilita secondo la seguente tabella:

Annualità	Azione	Tipologia di spesa	Importo (Euro)
Anno 2012	Azione 1	Consolidamento delle organizzazioni	€ 600.000,00
	Azione 2	Creazione di nuove imprese nel campo dell'inclusione sociale	€ 600.000,00
	Azione 3	Inclusione lavorativa	€ 600.000,00
	Azione 4	Animazione territoriale, comunicazione, sensibilizzazione e promozione	€ 120.000,00
	Azione 5	Attuazione della Sovvenzione Globale	€ 100.000,00
Importo totale anno 2012			€ 2.020.000,00
Anno 2013	Azione 1	Consolidamento delle organizzazioni	€ 600.000,00
	Azione 2	Creazione di nuove imprese nel campo dell'inclusione sociale	€ 600.000,00
	Azione 3	Inclusione lavorativa	€ 600.000,00
	Azione 4	Animazione territoriale, comunicazione, sensibilizzazione e promozione	€ 80.000,00
	Azione 5	Attuazione della Sovvenzione Globale	€ 140.000,00
Importo totale anno 2013			€ 2.020.000,00
Anno 2014	Azione 1	Consolidamento delle organizzazioni	€ 600.000,00
	Azione 2	Creazione di nuove imprese nel campo dell'inclusione sociale	€ 600.000,00
	Azione 3	Inclusione lavorativa	€ 600.000,00
	Azione 4	Animazione territoriale, comunicazione, sensibilizzazione e promozione	€ 40.000,00

	Azione 5	Attuazione della Sovvenzione Globale	€ 120.000,00
Importo totale anno 2014			€ 1.960.000,00
Totale	Azione 1		€ 1.800.000,00
	Azione 2		€ 1.800.000,00
	Azione 3		€ 1.800.000,00
	Azione 4		€ 240.000,00
	Azione 5		€ 360.000,00
Importo complessivo			€ 6.000.000,00

L'Organismo Intermedio è tenuto a predisporre la domanda di pagamento delle quote intermedie annuali corredata di:

- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale attesti di aver effettivamente sostenuto spese pari a euro e che tali spese sono ammissibili, poiché sostenute conformemente alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale;
- richiesta di pagamento della quota prevista del finanziamento pubblico approvato;
- attestato di invio e rapporto informativo generati dal sistema informativo MIRWEB contenenti gli elenchi giustificativi di spesa e dei relativi pagamenti del periodo di riferimento;
- estratto conto relativo al periodo di riferimento;
- DURC;
- polizza fideiussoria a garanzia della quota (se necessaria).

Nell'istanza di liquidazione del saldo, l'Organismo Intermedio dovrà dichiarare di:

- aver speso e rendicontato almeno il 95% delle eventuali anticipazioni ricevute (primo acconto e quote intermedie annuali);
- aver completato tutte le attività progettuali previste, allegando apposita relazione finale.

La richiesta di primo acconto e le successive richieste delle quote intermedie annuali dovranno essere accompagnati dal Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC).

Articolo 7

Garanzia fideiussoria

L'Organismo Intermedio si obbliga ad accendere presso idoneo Istituto Bancario apposito conto corrente infruttifero sul quale verrà accreditato il finanziamento accordato e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dell'operazione.

Ogni richiesta di pagamento, dovrà essere accompagnata obbligatoriamente, da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia dell'importo richiesto.

Tale fideiussione bancaria o polizza assicurativa (irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta secondo lo schema diffuso dalla Regione, ai sensi della D.D. n. 863 del 29/04/2011 pubblicata sul BURP n. 83 del 26/05/2011), dovrà essere rilasciata da:

- banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia;
- società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP;
- società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell'elenco tenuto presso la Banca

d'Italia. Si informa che l'elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su disposizione del Ministro dell'Economia e Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di legge è reperibile sul sito web della Banca di Italia <http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/> utilizzando il seguente percorso: Antiriciclaggio Albi e Elenchi – Intermediari Finanziari (scorrere fino a “Consultazione elenco” e cliccare su Società cancellate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante di rimborsare, in caso di escussione da parte della Regione Puglia, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso. La garanzia avrà comunque efficacia fino allo svincolo da parte della Regione Puglia, che sarà effettuato solamente dopo la verifica ed approvazione della rendicontazione finale esibita dall'Organismo Intermedio e l'accertamento dell'esatto adempimento delle obbligazioni garantite e dell'insussistenza di eventuali pendenze a carico del debitore. I fondi previsti per la gestione affidata, liquidati dalla Regione Puglia a favore dell'Organismo Intermedio, affluiranno sul conto corrente infruttifero acceso da quest'ultimo presso il proprio istituto di credito, che verrà denominato Sovvenzione Globale “Piccoli Sussidi” – P.O. Puglia FSE 2007-2013, Asse II – III – VI – Avviso n. 5/2010”.

Articolo 8

Piano di Attuazione annuale delle iniziative

Entro il 30 Aprile di ciascun anno, l'Organismo Intermedio deve far pervenire all'AdG la programmazione delle iniziative previste per l'anno successivo, con l'individuazione delle metodologie, strumenti, risultati attesi, tempi e modalità di attuazione. Nel piano annuale deve inoltre essere definita la ripartizione delle risorse tra le diverse azioni all'interno delle due tipologie a) e b).

Entro 30 giorni, nel caso in cui il suddetto piano annuale sia ritenuto conforme agli obiettivi ed alle scadenze temporali della Sovvenzione Globale, la Regione esprime il proprio assenso alla programmazione annuale per le vie scritte, o, in caso contrario, richiede all'Organismo Intermedio le integrazioni e le modifiche necessarie.

Eventuali modifiche del piano approvato devono essere concordate con l'Autorità di Gestione. Nel caso in cui ne rilevi la necessità, l'AdG può richiedere la revisione del piano.

Qualora dal monitoraggio della capacità di impegno e di spesa emergano situazioni di marcato ritardo nell'attuazione degli interventi rispetto a quanto previsto dal piano annuale, l'AdG potrà concordare con l'O.I. una diversa destinazione delle risorse all'interno della Sovvenzione Globale o altre soluzioni atte a evitare il mancato utilizzo delle risorse stesse.

Articolo 9

Azioni da finanziare a favore dei destinatari finali

Le azioni di cui alla lettera a) dell'art. 3 del presente Accordo realizzano le attività previste dal progetto ed eventualmente ulteriori attività che saranno concordate dalla parti.

L'Organismo Intermedio è tenuto a garantire che le azioni finanziate siano conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione e che sia applicata la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, secondo le disposizioni adottate al riguardo dalla Regione.

Deve procedere alla programmazione degli interventi e delle risorse finanziarie secondo il quadro delle competenze e delle risorse assegnate per Assi del POR e garantire che gli interventi finanziati concorrano al conseguimento degli obiettivi della Sovvenzione Globale e degli Assi di specifica competenza.

L'O.I. è tenuto al rispetto dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 24/01/2008.

In particolare, per quanto riguarda le modalità di accesso ai finanziamenti FSE, in coerenza con quanto previsto nel POR, l'Organismo Intermedio deve ricorrere sempre a procedure aperte per la selezione dei progetti relativi ad attività formative da finanziare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza e della normativa in materia di accreditamento delle strutture formative.

E' inoltre tenuto ad adottare, quale modello operativo di riferimento adattabile secondo le necessità concrete giuridico – amministrative, lo schema tipo di avviso per la chiamata di progetti formativi di cui al Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione, nonché ad utilizzare, secondo lo stesso criterio poc'anzi indicato, lo schema tipo di capitolato e la relativa documentazione di supporto in caso di procedura di appalto di servizi di formazione di cui al Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione.

Per le attività diverse dalla formazione, l'Organismo Intermedio è tenuto al rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione delle risorse FSE e comunque a seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e di parità di trattamento.

L'O.I. deve sottoporre all'esame dell'Autorità di Gestione eventuali modalità specifiche in deroga alle procedure approvate dalla Regione che siano connesse al particolare target di beneficiari/destinatari degli interventi della Sovvenzione Globale e funzionali a sostenere la partecipazione e la capacità progettuale dei soggetti interessati, fermo restando il rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, dei principi di trasparenza e pari opportunità di accesso. Tale deroghe sono subordinate alla preventiva ed espressa autorizzazione da parte della Autorità di Gestione.

Articolo 10

Azioni da realizzare a cura dell'Organismo Intermedio gestore della S.G.

Le azioni di cui alla lettera b) dell'art. 3 del presente Accordo, realizzano le attività descritte nel progetto approvato.

L'Organismo Intermedio deve procedere alla programmazione degli interventi e delle risorse finanziarie secondo il quadro delle competenze e delle risorse assegnate per Assi del POR e garantire la conformità delle azioni alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili, il rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 24/01/2008, e che gli interventi realizzati concorrano al conseguimento degli obiettivi delle Sovvenzione Globale e degli Assi di specifica competenza.

L'Organismo Intermedio è il beneficiario delle attività a gestione diretta indicate alla lettera b) dell'art. 3 del presente Accordo.

Le azioni di cui alla lettera b) dell'art. 3 sopra citato sono di norma svolte dal personale dell'Organismo Intermedio, interno (personale dipendente) o esterno (persone fisiche con rapporto di lavoro non dipendente); al personale esterno è equiparato anche l'incarico professionale a studi associati, se costituiti in conformità alla Legge n. 1815 del 23/11/1939 e pertanto operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico.

L'O.I. può altresì fare ricorso a soggetti terzi, diversi da persone fisiche, per l'acquisizione di forniture e servizi strumentali per lo svolgimento delle azioni previste. Nella scelta del fornitore del bene e/o del servizio da acquisire, l'Organismo Intermedio è tenuto al rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione delle risorse FSE e comunque

a seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e di parità di trattamento.

Articolo 11

Sistema gestione e controllo

L'Organismo Intermedio è tenuto ad adottare un sistema di gestione e controllo coerente con quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 1083/2006 e nel Regolamento (CE) n. 1828/2006, nonché con il documento che reca la descrizione del *Sistema di Gestione e Controllo* del PO Puglia FSE 2007-2013, comprendente, in particolare, l'organizzazione e le procedure relative all'Autorità di Gestione, definendo e tenendo aggiornati un sistema di procedure e proprie piste di controllo, in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione.

L'O.I. deve fornire nei tempi previsti dall'Autorità di Gestione la descrizione del proprio sistema di gestione e controllo ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE) 1083/2006. L'adempimento di tale obbligo è condizione per l'erogazione di risorse successive all'anticipo da parte della Regione.

Le modifiche degli assetti organizzativi che possono avere un impatto sui predetti sistemi di gestione e controllo devono essere oggetto di informazione tempestiva all'Autorità di Gestione.

Articolo 12

Controlli

L'O.I. deve adoperarsi per collaborare ai controlli dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, dell'Autorità di Certificazione, della Commissione Europea e di altre competenti autorità comunitarie e nazionali, ai sensi dell'art. 60 lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

Deve garantire in qualsiasi momento all'Ufficio dell'AdG competente per i controlli di primo livello, ai funzionari autorizzati della Regione e agli ispettori del lavoro, la piena disponibilità di tutti i documenti probatori per ogni verifica della corretta realizzazione delle attività.

All'Organismo Intermedio sono attribuiti i controlli di primo livello, limitatamente alle azioni di cui alla lettera a) dell'art. 3 del presente Accordo ai sensi dell'art. 60 lett. b) del Reg. CE n. 1083/2006, da eseguirsi sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità di Gestione.

L'O.I. deve, pertanto, eseguire verifiche amministrative su base documentale e controlli in loco presso i beneficiari delle attività di cui alla lettera a) del sopra citato art. 3, al fine di verificare che i servizi e i prodotti oggetto del finanziamento siano forniti e che le spese dichiarate dai beneficiari siano state effettivamente sostenute e siano giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

L'Organismo Intermedio è tenuto a segnalare all'AdG qualsiasi impedimento o difficoltà nel regolare svolgimento dei controlli.

In relazione alle azioni di cui alla lettera b) dell'art. 3 del presente Accordo, i controlli di I livello (verifiche amministrative su base documentale e verifiche in loco) secondo i regolamenti comunitari (art. 60 lett. b) Reg. (CE) n. 1083/2006 e art. 13 Reg. (CE) n. 1828/2006, verranno svolte dall'Autorità di Gestione secondo la metodologia adottata dalla stessa AdG.

Articolo 13

Irregolarità e recuperi

L'Organismo Intermedio è tenuto, per le attività di propria competenza, a comunicare all'AdG, entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre, tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo

accertamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1828/06 e della Circolare della PCM – Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 12/10/2007, pubblicata sulla G.U. n. 240 del 15/10/2007.

Deve assicurare il follow-up ed operare, quando necessario, la revoca totale o parziale dell'impegno e/o della liquidazione del pagamento, ed il recupero degli importi indebitamente versati, oltre gli interessi, informando tempestivamente l'Autorità di Gestione per gli adempimenti di sua competenza.

L'O.I. deve inoltre garantire una tempestiva e diretta informazione all'AdG, all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit del P.O., su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni previste dalla Sovvenzione Globale, oggetto del presente Accordo e collaborare alla tutela degli interessi della Regione.

Articolo 14

Pagamenti dell'Organismo Intermedio

L'Organismo Intermedio deve essere in grado di provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività della Sovvenzione Globale e tutti i pagamenti devono essere rintracciabili sul proprio conto corrente infruttifero.

L'Organismo Intermedio è tenuto ad aprire un apposito conto corrente per la gestione dei fondi relativi al finanziamento della Sovvenzione Globale e tutti i pagamenti devono essere rintracciabili su tale conto. Deve effettuare i pagamenti relativi allo svolgimento di tutte le attività a mezzo di assegni bancari non trasferibili o bonifici bancari, o altro sistema di pagamento la cui certificazione sia rilevabile in modo inequivocabile.

L'Organismo Intermedio si impegna a mantenere la Regione del tutto estranea agli obblighi finanziari assunti con i contratti stipulati con i terzi, a qualunque titolo, esonerandola da qualunque pretesa sollevata da tali soggetti.

Articolo 15

Procedure di gestione degli interventi

Per quanto riguarda le specifiche procedure di gestione degli interventi, si rimanda a quanto stabilito dall'Autorità di Gestione nei propri dispositivi di attuazione.

Si evidenzia in particolare, che per la sottoscrizione della Convenzione, il RTS deve provvedere alla registrazione nel Sistema informativo regionale di Certificazione MIRWEB, affinché l'Ufficio competente dell'O.I. possa prevedere alla "notifica" telematica del relativo progetto.

A seguito della predetta registrazione, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 1/2011, sulle iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi Comunitari 2007/2013, e garantire la lettura nel Sistema Informativo Nazionale di monitoraggio IGRUE – MONIT dei dati relativi agli impegni giuridicamente vincolanti assunti a valere sul P.O. Puglia FSE 2007/2013, il Beneficiario ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP delle graduatorie, anche in assenza di inserimento di qualsiasi dato relativo ai pagamenti effettivamente sostenuti, l'invio telematico nel Sistema Informativo MIRWEB delle seguenti informazioni:

- data di aggiudicazione, data di avvio e data fine validità (*tali date saranno comunicate preventivamente dall'Amministrazione al momento del trasferimento telematico dei progetti*);
- iter di progetto;
- quadro economico approvato dall'AdG in sede di pubblicazione della graduatoria;
- previsioni di spesa.

L'invio dei suddetti elementi è inoltre condizione indispensabile affinché l'Amministrazione Regionale possa procedere alla richiesta e generazione, per ciascun progetto, del codice CUP che sarà quindi visibile nel Sistema Informativo MIRWEB ed utilizzato dall'O.I. in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'inserimento di tali informazioni è condizione indispensabile per la stipula delle convenzioni. Il Beneficiario dovrà darne evidenza al momento della sottoscrizione.

L'invio dei suddetti elementi è inoltre condizione indispensabile affinché l'Amministrazione Regionale possa procedere alla richiesta e generazione, per ciascun progetto, del codice CUP (per i beneficiari non configurati come enti pubblici) che sarà quindi visibile nel MIRWEB ed inserito in ciascuna convezione al momento della sottoscrizione.

Inoltre, l'Organismo Intermedio, in qualità di beneficiario delle attività di cui alla lettera b), ed i soggetti beneficiari per le attività di cui alla lettera a) dell'art. 4 del presente Accordo, devono provvedere ad inviare una dichiarazione delle spese sostenute, inserendo le relative spese nel sistema informativo MIRWEB, soggette a controllo e validazione secondo le modalità e le procedure stabilite dall'Autorità di Gestione nei dispositivi di attuazione sopra richiamati.

Articolo 16

Spese ammissibili, dichiarazione trimestrale delle spese e rendicontazione dell'OI

Le spese ammissibili per l'attuazione della Sovvenzione Globale sono quelle descritte nel Reg. (CE) 1083/2006 sui Fondi Strutturali, il Reg. (CE) n. 1081/2006, nel DPR 3/10/2008 recante il Regolamento di esecuzione del Reg. CE n. 1083/2006 relativo alla norma generale sull'ammissibilità della spesa e altre normative nazionali e regionali per quanto riguarda le modalità di rendicontazione.

L'Organismo Intermedio, per quanto riguarda le spese di cui alla lettera b) dell'art. 3 del presente Accordo, dovrà presentare, su base trimestrale – in particolare entro il 10 marzo, entro il 10 giugno, entro il 10 settembre ed entro il 10 dicembre (e, qualora necessario, dopo tale termine comunque entro la fine dell'anno per la predisposizione di ulteriori domande di pagamento alla CE nel rispetto della regola n+2), una dichiarazione delle spese sostenute nel trimestre precedente, inserendo le spese sostenute nel sistema informativo MIRWEB e, a livello cartaceo, inviando la stampa dell'“Attestato di invio” relativo alla certificazione dei dati prodotta dal sistema MIRWEB.

In particolare, entro e non oltre i tre giorni successivi alla data dell'invio telematico, il Beneficiario deve provvedere a trasmettere la documentazione di seguito indicata, debitamente timbrata e firmata del legale rappresentante:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, con cui oltre ad attestare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute, si dichiara che le stesse sono state sostenute nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- rapporto informativo, estratto dal MIRWEB, contenente l'elenco dei giustificativi di spesa e dei relativi pagamenti;
- attestato di invio generato dal sistema informativo MIRWEB;
- estratto conto relativo al periodo di riferimento.

Il sistema informativo MIRWEB consente di inserire copia scansionata dei documenti giustificativi delle spese sostenute nel trimestre di riferimento.

L'Organismo Intermedio dovrà, inoltre, presentare annualmente alla Autorità di Gestione, il rendiconto finanziario delle spese sostenute ed un rapporto qualitativo sull'attuazione della Sovvenzione Globale, utilizzando l'apposito “formulario di rendicontazione finale” diffuso dalla Regione Puglia. Tale rendicontazione dovrà, inoltre, contenere:

- a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che l'importo rendicontato coincide con quello complessivo certificato nel sistema MIRWEB;
- b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che la Sovvenzione Globale è stata realizzata conformemente al progetto;
- c) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che le spese certificate e rendicontate sono riferibili a spese ammissibili e che i relativi titoli originali di spesa sono conservati agli atti dell'Organismo Intermedio;
- d) copia cartacea della certificazione delle spese, sottoscritta dal legale rappresentante, generata tramite l'apposita funzione di "stampa" del MIRWEB.

L'Organismo Intermedio si impegna a rispettare eventuali altre norme sulla rendicontazione emanate dalla Regione in data successiva.

La Regione Puglia, nel riconoscere le spese, dovrà accertare l'effettivo pagamento da parte dell'Organismo Intermedio delle spese esposte a rendiconto, la corretta implementazione delle spese nel Sistema Informativo MIR, la verifica da parte dell'Organismo Intermedio delle attività realizzate e le azioni di controllo effettuate dal medesimo sulle spese ammissibili dei soggetti beneficiari, secondo quanto previsto nelle Procedure adottate dalla Regione Puglia.

Articolo 17

Dichiarazione delle spese ai fini della Domanda di Pagamento

Ai fini della predisposizione della Dichiarazione delle spese e della Domanda di Pagamento alla CE, l'Organismo Intermedio deve fornire all'Autorità di Gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle operazioni cui sono riferite le spese e trasmettere all'Autorità di Gestione il rendiconto dettagliato delle spese sostenute a livello di singola operazione, unitamente alla dichiarazione di spesa in cui è riportato il valore cumulato della spesa sostenuta sui diversi Assi di competenza, per la successiva trasmissione all'Autorità di Certificazione.

Attraverso il Sistema Informativo regionale di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del PO dall'Organismo Intermedio – in conformità con quanto previsto dall'art. 60, lett. c) del Reg. (CE) n.1083/2006 – viene garantito all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione un accesso specifico al sistema informativo, che consente di visionare tutte le informazioni ivi presenti relative alle operazioni a cui sono riferite le spese da certificare.

Articolo 18

Dati Contabili

L'Organismo Intermedio deve assicurare la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata sia a livello di Organismo Intermedio, che di beneficiari degli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 4 del presente Accordo, per tutte le transazioni relative alla Sovvenzione Globale, ferme restando le norme contabili nazionali.

Articolo 19

Disponibilità documenti

La Regione Puglia ha diritto di verificare l'utilizzo delle risorse relative all'attuazione degli interventi programmati.

L'Organismo Intermedio:

- designa le persone necessarie al corretto espletamento delle mansioni di competenza, per l'esecuzione della presente convenzione, impegnandosi a retribuire il personale alle proprie dipendenze secondo i C.C.N.L. di appartenenza, laddove applicabili, fermo restando l'estraneità della Regione Puglia, e comunque a rispettare le normative vigenti in materia di rapporto di lavoro, attenendosi in ogni caso ai parametri previsti dal manuale. Le spese relative sono ammesse nei limiti del finanziamento previsto in convenzione;
- predispone e mette a disposizione della Regione tutti i documenti che consentono di stabilire la configurazione delle attività oggetto della presente convenzione; è unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio causato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione della convenzione;
- è unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio subito nel contesto dell'esecuzione e gestione della convenzione.

L'Organismo Intermedio deve garantire che tutti i documenti comprovanti le attività svolte, le spese sostenute e le verifiche effettuate, necessari a garantire il rispetto della pista di controllo, siano correttamente conservati, sotto forma di originali o di copie autenticate, e archiviati almeno per i tre anni successivi alla chiusura del POR, secondo quanto disposto dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dall'art. 19 Reg. (CE) n. 1828/2006, fermo restando l'obbligo di conservazione delle scritture contabili di cui all'art. 2220 del Codice civile.

A tal fine è tenuto ad organizzare e mantenere un'archiviazione ordinata dei documenti contabili ed amministrativi relativi alla Sovvenzione Globale per facilitarne il controllo e comunicare la sede presso la quale sono raccolte tutte le registrazioni e i documenti probatori in originale, che devono essere tenuti regolarmente aggiornati.

L'Organismo Intermedio è tenuto a informare i beneficiari di progetti promossi sulle azioni di cui alla lettera a) dell'art. 4 del presente Accordo degli obblighi di conservazione sopra citati.

Articolo 20

Monitoraggio, sorveglianza e valutazione

Ai sensi dell'art. 43 lettera d) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 la Regione Puglia esercita la sorveglianza della Sovvenzione Globale.

L'Autorità di Gestione ha diretto accesso a tutti i dati necessari per la sorveglianza e per la valutazione di cui agli artt. 47, 48 e 49 del Reg. (CE) n. 1083/2006.

L'O.I. deve assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del PO, i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi ad adeguare le attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'AdG medesima, e partecipare attivamente ai momenti di coordinamento istituiti a livello regionale, in particolare alle riunioni del Comitato di sorveglianza, dove presenterà, se richiesto, i dati relativi all'attuazione della Sovvenzione Globale.

L'O.I. deve assicurare la raccolta di tutti i dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il monitoraggio, le verifiche, gli audit e la valutazione; deve garantire l'alimentazione del Sistema Informativo Regionale attraverso la registrazione dei dati finanziari, fisici e di avanzamento procedurale relativi agli interventi attuati nell'ambito della Sovvenzione Globale, per ciascuna operazione e a livello di beneficiario.

Deve sorvegliare l'attuazione degli interventi di propria competenza al fine di garantire un'evoluzione della spesa in linea con l'esigenza di evitare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie previsto alla Sezione 7 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, e nel rispetto dei target di spesa definiti nella programmazione annuale degli interventi.

Articolo 21

Revoca e recupero importi

L'Organismo Intermedio deve procedere, quando necessario secondo normativa, alla revoca – totale o parziale – dell'impegno e/o della liquidazione del pagamento e, se pertinente, al recupero degli importi indebitamente versati ai beneficiari e agli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni, informando tempestivamente l'Autorità di Gestione per gli adempimenti di sua competenza.

Articolo 22

Rapporto di Attuazione

L'Organismo Intermedio predispose, utilizzando gli schemi forniti dalla Regione Puglia, un Rapporto "qualitativo" sull'Attuazione della Sovvenzione Globale negli ambiti di propria competenza, in cui siano descritte le modalità di intervento scelte e le esperienze compiute nel corso dell'attuazione della Sovvenzione Globale, evidenziando le esperienze aventi particolare valore sotto il profilo dell'innovazione, della sperimentazione e del successo conseguito.

Tale rapporto deve essere fornito alla Regione con cadenza annuale, entro e non oltre la fine di marzo di ogni anno, in tempo utile per la redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione del Programma; la mancata presentazione potrà essere sanzionata con la sospensione dei pagamenti nei confronti dell'Organismo Intermedio inadempiente fino a quando tale documento non sia presentato.

Articolo 23

Informazione e pubblicità

L'Organismo Intermedio deve garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1083/2006, dalla Sezione 1 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 ed in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni regionali e dal Piano di comunicazione del P.O. Puglia FSE 2007-2013.

In particolare l'Organismo Intermedio dovrà sensibilizzare e informare adeguatamente i potenziali beneficiari nonché tutti gli attori economici circa le possibilità offerte dalla Sovvenzione Globale mettendo in rilievo il ruolo svolto dalla Comunità nel contesto dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 6 del sopra citato Reg. (CE) n. 1828/2006, è tenuto ad informare i beneficiari che accettando il finanziamento essi accettano nel contempo di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato ai sensi dell'art. 7 paragrafo 2 lettera d) del suddetto Regolamento.

Ogni forma di pubblicizzazione dei progetti deve rispettare quanto previsto dal Regolamento citato, e deve rendere riconoscibili gli interventi finanziati nell'ambito della Sovvenzione Globale presentando su tutti i materiali di informazione e comunicazione i loghi dell'Unione Europea seguito dall'indicazione del Fondo Sociale Europeo e della Regione Puglia.

Tutto il materiale informativo e promozionale deve specificare in modo chiaro e puntuale il riferimento al P.O. Puglia FSE 2007–2013, Obiettivo Convergenza.

L'Organismo Intermedio informa la Regione in merito alle iniziative proposte. Riferisce, inoltre, regolarmente alla Regione in merito alle misure di informazione e pubblicità adottate facendone menzione nella relazione finale.

Articolo 24

Conflitti di interesse

Nell'attuazione dei compiti e nella gestione della Sovvenzione Globale, l'Organismo Intermedio si impegna affinché vengano evitati conflitti d'interesse che coinvolgano gli amministratori e i dipendenti dell'Organismo Intermedio stesso. Al riguardo, amministratori e dipendenti dell'Organismo Intermedio, nonché enti controllati dallo stesso, non potranno presentare progetti.

Nel caso in cui un soggetto proponente e beneficiario del contributo abbia collegamenti societari (personali o di capitale) con l'Organismo Intermedio (o con un suo membro), questi devono essere dichiarati all'atto della richiesta di finanziamento. Il membro interessato dell'Organismo Intermedio, non potrà partecipare alla procedura di concessione del contributo.

Articolo 25

Efficienza delle strutture, impianti ed attrezzature dell' Organismo Intermedio

L'Organismo Intermedio garantisce l'idoneità e la regolarità, per tutta la durata della Sovvenzione Globale, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature necessarie per la realizzazione di tutte le attività della stessa.

Su richiesta della Regione Puglia, l'Organismo Intermedio dovrà esibire ogni documento relativo alla suddetta idoneità e regolarità delle strutture, degli impianti e delle attrezzature, o, in alternativa, perizia asseverata in ordine alla sussistenza delle medesime da parte di professionista abilitato.

L'Organismo Intermedio è unico responsabile di qualsiasi danno o pregiudizio causato a terzi derivante dalle sopra citate strutture, impianti ed attrezzature.

Articolo 26

Vincolo di destinazione

L'Organismo Intermedio deve garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006, cioè il mantenimento per cinque anni, ovvero per tre anni laddove lo Stato Membro eserciti l'opzione di ridurre il termine, dal completamento delle operazioni finanziate dalla Sovvenzione Globale, del vincolo di destinazione, per consentire alla Autorità di Gestione di svolgere i dovuti controlli.

Articolo 27

Clausola Sociale

L'Organismo Intermedio deve essere in regola in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/1999, e in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali in materia di contribuzione, nonché ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 28/2006 e Regolamento Regionale n. 31/2009 in materia di contrasto al lavoro non regolare che prevede la Clausola Sociale.

E' condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico, l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della

rendicontazione oppure per l'anno solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

L'Organismo Intermedio deve inserire la "Clausola Sociale" nei bandi, avvisi pubblici e atti negoziali, che dovrà emanare, relativi alla concessione di aiuti, incentivi e benefici economici comunque denominati.

Articolo 28

Revoca totale e parziale del beneficio

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola sociale da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della stessa, le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare deve essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

La Regione procederà, inoltre, alla revoca del presente Accordo nei seguenti casi:

- a) quando vi sia da parte dell'Organismo Intermedio, grave inosservanza degli impegni assunti o violazioni reiterate dei doveri relativi alle funzioni delegate rispetto alle attività oggetto della Sovvenzione Globale di cui al presente atto;
- b) quando, a seguito di contestazioni della Regione, sui fatti sopra descritti, l'Organismo Intermedio non ponga in essere adeguate soluzioni nei tempi stabiliti.

Qualora la Regione riscontri l'esistenza di uno dei casi suindicati che siano imputabili all'Organismo Intermedio, provvederà a contestarlo al medesimo mediante notifica a mezzo raccomandata.

L'Organismo Intermedio avrà dieci giorni lavorativi a disposizione per inviare, a mezzo raccomandata, una memoria scritta con le proprie controdeduzioni. In assenza di controdeduzioni o nel caso in cui queste non siano accolte, la Regione procederà alla revoca del finanziamento ed a definire l'eventuale obbligo alla restituzione immediata delle somme ricevute maggiorate degli interessi dovuti per il periodo di disponibilità. Da quel momento si renderà attivabile senza nessun altro avviso o formalità la garanzia fideiussoria. E' fatto, comunque, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

Le cause di forza maggiore sollevaranno l'Organismo Intermedio da qualsiasi responsabilità, purché lo stesso ne dia tempestiva notizia alla Regione.

Se l'Organismo Intermedio intende rinunciare all'attuazione della Sovvenzione Globale, dovrà darne motivata ed immediata comunicazione alla Regione mediante lettera raccomandata, provvedendo contestualmente alla restituzione dei finanziamenti ricevuti a titolo di anticipo e/o di rimborso, maggiorati degli interessi per il periodo di disponibilità delle somme erogate.

Articolo 29

Tutela privacy

L'Organismo Intermedio dovrà attenersi altresì alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 30

Aiuti di Stato

L'Organismo Intermedio è tenuto al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli aiuti di Stato. In particolare, in riferimento agli aiuti di importanza minore (c.d. *de minimis*), di cui al Regolamento CE n. 1998/06 e s.m.i., i soggetti proponenti, al momento della presentazione di una proposta progettuale, dovranno produrre un'apposita dichiarazione (rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per effetto dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) avente ad oggetto "ogni altro aiuto *de minimis* ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso", al fine di assicurare un controllo sul contenuto di tale dichiarazione, predisposto dall'Autorità di Gestione nell'ambito del controllo di I livello.

L'Organismo Intermedio avrà l'obbligo di consultare, in fase istruttoria, per opera dei componenti del Nucleo di Valutazione delle proposte progettuali, la sezione del sistema informatico MIR

recante le informazioni inerenti agli aiuti in “*de minimis*”. In particolare dovrà essere verificata l’eventuale erogazione di aiuti a titolo di “*de minimis*” concessi a livello regionale al sottoscrittore della dichiarazione e successivamente considerare anche tali ulteriori informazioni ai fini del controllo e del rispetto del massimale di cumulo di cui all’art. 2 Reg. (CE) 1998/06 e s.m.i.

Articolo 31

Cabina di regia

Al fine di rafforzare il collegamento tra l’Organismo Intermedio e la Regione Puglia, si prevede la costituzione di una “Cabina di regia” per le attività che si svolgeranno nell’ambito dell’avviso “Piccoli sussidi”.

La Cabina di regia composta da:

- due rappresentanti nominati dalla Regione Puglia, uno dei quali con funzione di Coordinatore;
 - un rappresentante nominato dall’Organismo Intermedio;
- si riunisce almeno semestralmente su richiesta del Coordinatore.

La Cabina di regia è convocata dal Coordinatore.

In particolare, provvede a:

- definire un’attività di verifica, nell’ambito della Sovvenzione Globale, finalizzata a rafforzare l’azione di responsabilità sul corretto espletamento degli interventi previsti dal presente avviso;
- svolgere azioni di indirizzo per garantire l’efficacia e l’efficienza degli interventi.

La Cabina di regia può elaborare proposte ed indicazioni di carattere programmatico ed operativo ed intraprendere, nell’ambito delle attività programmate, qualsiasi iniziativa per la buona riuscita degli interventi. Qualsiasi suo rappresentante può chiedere al Coordinatore la convocazione di una riunione supplementare in ordine a problematiche che ritiene siano da affrontare per un ottimale svolgimento dell’intervento. Il Coordinatore qualora ne ravvisi la necessità convocherà la Cabina di regia sulla base di tale richiesta.

Articolo 32

Sistema informativo

L’Organismo Intermedio garantisce l’implementazione del Sistema Informativo Regionale MIRWEB, attraverso la registrazione dei dati finanziari, fisici e di avanzamento procedurale relativi agli interventi attuati nell’ambito del P.O. Puglia FSE 2007-2013, assicurando la raccolta di tutti i dati relativi all’attuazione e necessari per la gestione finanziaria, per la sorveglianza, per le verifiche, per gli audit e per la valutazione, secondo gli standard definiti a livello comunitario, nazionale e regionale.

L’Organismo Intermedio garantisce la correttezza e la congruenza dei dati di monitoraggio sopra richiamati.

Articolo 33

Spese

Le spese relative al bollo e all’eventuale registrazione, che avverrà solo in caso d’uso, sono a carico dell’Organismo Intermedio.

Articolo 34***Controversie***

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti dichiarano competente il Foro di Bari.

Articolo 35***Clausola conclusiva***

L'Organismo Intermedio deve assolvere tutti gli obblighi previsti nel presente Accordo ed ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della Sovvenzione Globale, relativamente alle funzioni delegate.

Esonera la Regione da ogni pretesa o richiesta sia amministrativa sia giudiziaria, conseguente alla realizzazione della Sovvenzione Globale, che si manifesti anche successivamente alla conclusione del progetto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, all'Avviso n. 5/2010 ed al progetto allegato.

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo e del progetto allegato dovrà essere concordata tra le parti mediante accordo scritto.

Data _____

REGIONE PUGLIA

Autorità di Gestione del P.O. Puglia FSE 2007-2013

ORGANISMO INTERMEDIO

Legale rappresentante
